



SENTENZA

N.265/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **73808** R.G., introdotto con ricorso, contenente istanza di misure cautelari, depositato in data 22.12.2022 da **(omissis)**, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Giovanni Carlo Parente Zamparelli e Stefano Monti ed elettivamente domiciliato nello Studio del primo in Roma, via Emilia n. 81 (pec: avv.giovannicarloparente@puntopec.it; stefanomonti@ordineavvocatiroma.org)

contro

- **INPS**, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 77778 del 23.12.2011 del notaio Paolo Castellini di Roma, dall'avv. Gianluca Tellone e con il medesimo domiciliato presso il

Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania

in Napoli, via Medina n. 61 (pec:

avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it)

nonché contro

- **MINISTERO DELLA DIFESA** - CNA Esercito - in

persona del Ministro p.t., con sede in Roma, via Sforza

n. 17, ivi domiciliato nonché rappresentato e difeso come

in atti dal proprio dipendente Direttore Francesco

Riccardi (pec: cna_esercito@postacert.difesa.it)

per il riconoscimento

del diritto all'irripetibilità dell'indebito e alla restituzione

degli importi trattenuti, previo annullamento di ogni atto

ostativo, con richiesta di sospensiva e con vittoria di

spese, in favore dei procuratori antistatari.

FATTO

L'odierno ricorrente premette quanto segue:

- già Maresciallo dell'Esercito in congedo, titolare di

pensione ordinaria prima e privilegiata poi con

decorrenza 1.6.1995, con ricorso del 22.12.2022 adiva

questa Corte per impugnare le comunicazioni del

30.6.2020, notificate il 18.8.2020, con cui l'INPS aveva

disposto ritenute mensili a suo carico per euro 582,16,

relativamente al periodo 1.9.2020 – 30.4.2023,

chiedendo, altresì, previa adozione di idonea misura

	cautelare, l'accertamento del diritto all'irripetibilità	
	dell'indebito pensionistico.	
	- nel dettaglio, sosteneva come nell'autunno 2014, a	
	completamento della pratica pensionistica, lo Stato	
	Maggiore dell'Esercito avesse trasmesso all'INPS lo	
	specchio analitico dei conteggi inerenti alla sua	
	posizione da cui si evinceva che gli anticipi pensionistici	
	gli erano stati corrisposti fino al 31.12.2004;	
	- con il ricorso in epigrafe eccepiva la prescrizione	
	dell'azione di recupero dell'indebito per decorso del	
	termine di legge e, in ogni caso, la sua infondatezza in	
	ragione del consolidarsi in suo favore di uno stato di	
	legittimo affidamento in buona fede nonché la violazione	
	degli artt. 203, 204, 205, 206 d.p.r. n. 1092/1973;	
	- con ordinanza n. 78/2023, del 30.3.2023, questo	
	Giudice, in accoglimento della formulata istanza	
	cautelare, disponeva la sospensione dell'efficacia	
	esecutiva delle comunicazioni di recupero dell'indebito e	
	degli atti conseguenti, ponendo, a carico dell'INPS,	
	l'obbligo di restituzione di ogni trattenuta applicata con	
	inibizione di quelle future;	
	- costituendosi in giudizio sia per la fase cautelare che	
	per il merito, con memorie del 10.3.2023 nonché	
	dell'1.2.2024, l'INPS preliminarmente eccepiva il proprio	
	difetto di legittimazione passiva, imputando l'emissione	
	3	

	del provvedimento, provvisorio e definitivo, di pensione	
	al Ministero della Difesa, al contempo affermando il	
	proprio ruolo di mero esecutore di atti altrui.	
	Nel merito, chiedeva la reiezione della pretesa attorea	
	contestando quanto <i>ex adverso</i> dedotto con particolare	
	riferimento alla intervenuta prescrizione del credito e	
	alla buona fede dell' <i>accipiens</i> . A tal proposito,	
	evidenziava come la mera conoscenza della condizione di	
	provvisorietà del trattamento di quiescenza liquidato dal	
	Ministero fosse sufficiente ad escludere la buona fede del	
	pensionato nella percezione delle somme corrisposte;	
	- con memoria del 23.1.2024, si costituiva in giudizio il	
	Ministero della Difesa per la reiezione del ricorso sul	
	presupposto della insussistenza della buona fede e del	
	legittimo affidamento con conseguente legittimità	
	dell'azione di recupero dei maggiori ratei pensionistici	
	erogati. In subordine, formulava istanza di manleva e	
	rivalsa nei confronti dell'Istituto previdenziale ad esso	
	imputando la tardiva applicazione dei provvedimenti	
	ministeriali di pensione definitiva;	
	- all'odierna pubblica udienza, presenti soltanto l'avv.	
	Gianluca Tellone per l'INPS ed il capitano Raffaella	
	Alessia Miccoli per il Ministero della Difesa, i quali si	
	sono riportati agli atti depositati insistendo per le	
	conclusioni ivi rassegnate;	

- la causa è stata trattenuta per la presente decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, dev'essere scrutinata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dall'INPS.

A tal proposito, l'Ente previdenziale deve considerarsi a pieno titolo parte del presente giudizio per il ruolo rivestito nella procedura amministrativa di recupero dell'indebito pensionistico, oggetto di odierna contestazione giudiziale.

2. Venendo al merito della controversia, occorre innanzitutto evidenziare come il tema dell'indebito pensionistico costituisca un problema che la giurisprudenza contabile ha da tempo affrontato spesso con esiti diversi e talora contrapposti.

Le Sezioni Riunite di questa Corte, con sentenza n. 2/2012/QM hanno preliminarmente ribadito quanto già affermato nella sentenza n. 7/2011/QM, ritenendo che lo spirare dei termini regolamentari di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo non privi *ex se* l'Amministrazione della potestà di modificare l'originario provvedimento di pensione provvisoria e di procedere, in sede di conguaglio, al recupero delle somme *medio tempore* erogate in eccesso.

A tale diritto/dovere di recupero, tuttavia, si contrappone la situazione giuridica di legittimo

	affidamento del pensionato, fondata sull'assenza di dolo	
	e sulla sua buona fede, oltre che sul decorso di un	
	considerevole lasso temporale (Sez. Giur. Campania,	
	sent. n. 659/2019 e 513/2021).	
	Gli elementi costitutivi del principio dell'affidamento	
	sono stati illustrati puntualmente dal Giudice	
	nomofilattico, che li ha rinvenuti in: a) un dato oggettivo	
	consistente in un vantaggio del privato identificabile in	
	maniera chiara e univoca; b) un dato soggettivo idoneo	
	a rendere l'affidamento legittimo, nel senso che il privato	
	deve mostrare una plausibile convinzione di avere titolo	
	all'utilità ottenuta, con la conseguenza che è tutelabile	
	solo l'affidamento radicato nella buona fede in senso	
	oggettivo e che non merita protezione, per contro,	
	l'aspirazione alla irripetibilità di quanto il pensionato	
	abbia ottenuto con dolo; c) un elemento temporale che	
	consenta all'affidamento legittimo di consolidarsi solo	
	allorché si sia al cospetto di un vantaggio conseguito in	
	un arco di tempo tale da persuadere il beneficiario della	
	sua stabilità se non della sua stessa definitività.	
	Da tali premesse le Sezioni Riunite hanno, quindi,	
	dedotto che il legittimo affidamento del percettore in	
	buona fede maturi e si consolidi con il protrarsi del	
	tempo risultando opponibile dall'interessato sia in sede	
	amministrativa che in sede giudiziaria.	

	Con riferimento al caso di specie, si rileva come al diritto	
	dell'INPS di procedere alla ripetizione di quanto	
	corrisposto in eccesso ex art. 162, comma 7, d.p.r. n.	
	1092/73 si contrapponga la sussistenza di un legittimo	
	affidamento connotato dalla buona fede alla non	
	restituzione di quanto ricevuto oltre il dovuto,	
	trattandosi di pagamenti non intenzionalmente	
	determinati o indotti dall'interessato, la cui natura	
	indebita per la parte in eccedenza non poteva essere	
	ragionevolmente percepita con l'utilizzo dell'ordinaria	
	diligenza. Ciò anche in ragione del decorso di un	
	considerevole lasso di tempo, vale a dire 15 anni tra la	
	data di inizio della corresponsione della pensione	
	provvisoria (1.1.2005) e la data di notifica della	
	comunicazione di avvio dell'azione di recupero INPS	
	(18.8.2020).	
	Al contempo, si ritiene che l'indebito in esame si sia	
	progressivamente formato per errori ascrivibili, in via	
	esclusiva, alla colpevole inerzia serbata per anni	
	dell'INPS il quale ben avrebbe potuto - e dovuto -	
	liquidare il trattamento definitivo di pensione già nel	
	2008 (alla ricezione del decreto definitivo di pensione	
	ordinaria da parte del Ministero) o quanto meno nel	
	2010 (in occasione dell'emissione del decreto definitivo	
	di trattamento privilegiato), operando il previsto	

	conguaglio con le somme corrisposte a titolo di	
	trattamento provvisorio; al contrario, solamente nel	
	corso del 2020 l'Ente previdenziale vi ha provveduto	
	accertando il debito pensionistico e procedendo, in data	
	18.8.2020, ad avviare necessariamente l'azione di	
	recupero.	
	4. Per tutti i motivi illustrati, deve riconoscersi nei	
	confronti dell'odierno ricorrente la irripetibilità	
	dell'indebito pensionistico di euro 18.628,98,	
	unitamente al diritto alla restituzione delle somme <i>medio</i>	
	<i>tempore</i> recuperate dall'Istituto previdenziale.	
	Assorbita ogni altra questione.	
	5. In ragione della sussistenza di contrapposti	
	orientamenti giurisprudenziali, si dispone la	
	compensazione delle spese di lite.	
	P.Q.M.	
	La Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania	
	nella persona del Giudice Unico dott. Gabriele Pepe,	
	definitivamente pronunciando respinta ogni contraria	
	istanza, eccezione e deduzione:	
	1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il	
	diritto di (omissis) alla irripetibilità dell'indebito	
	pensionistico descritto in parte motiva con diritto alla	
	restituzione delle somme eventualmente recuperate	
	dall'Ente previdenziale.	

2. Compensa le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 6 maggio 2024.

Il Giudice Unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 13.05.2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale